

Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi

Volume 140
Bellinzona, 17 gennaio

2/2014

Legge **di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal); modifica**

(del 25 novembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal);
- visto il messaggio 24 settembre 2013 n. 6851 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) è modificata come segue:

Art. 36 Oltre il limite di cui all'art. 35, la parte di reddito supplementare da destinare al finanziamento dei premi è definita come segue:

- a) persone sole senza figli: 20% del RD che supera il 50% del limite di cui all'art. 35;
- b) persone sole con figli: 8% del RD che supera il 50% del limite di cui all'art. 35;
- c) persone coniugate senza figli: 21% del RD che supera il 50% del limite di cui all'art. 35;
- d) persone coniugate con figli: 13% del RD che supera il 50% del limite di cui all'art. 35.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Essa entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2013.

Bellinzona, 25 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 14 gennaio 2014 n. 5)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002; modifica

(del 26 novembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 9 aprile 2013 n. 6783 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 6 lett. s) e t) (nuove)

- s) la fase di acquisizione dei dati di base concernente i progetti di sviluppo regionale;
- t) la realizzazione dei progetti di sviluppo regionale.

Art. 7 cpv. 6 (nuovo)

Possono beneficiare degli aiuti agli investimenti le organizzazioni promotrici di progetti di sviluppo regionale che adempiono le seguenti condizioni:

- a) almeno la metà dell'offerta proviene dalla regione ed è di origine agricola, o
- b) almeno la metà delle prestazioni lavorative necessarie all'offerta è fornita da famiglie contadine, o
- c) almeno la metà dei voti nell'organizzazione promotrice è detenuta dai contadini.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 26 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 14 gennaio 2014 n. 6)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002; modifica

(del 26 novembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 27 agosto 2013 n. 6842 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 è così modificata:

Art. 14 ¹Qualora un'organizzazione riscuota contributi dai suoi membri per finanziare la promozione dello smercio e della qualità, il Consiglio di Stato può estendere l'obbligo del pagamento dei contributi all'insieme dei produttori, dei trasformatori e dei commer-

cianti interessati da singoli prodotti o da gruppi di prodotti, fissandone contemporaneamente l'importo.

²I contributi dei non membri non possono superare l'importo dei contributi dei membri delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni di categoria e non possono essere destinati al finanziamento dell'amministrazione delle organizzazioni dei produttori e delle organizzazioni di categoria né al finanziamento di misure i cui benefici sono riservati ai membri di tali organizzazioni.

³I contributi sono prelevati dalle organizzazioni sia dei produttori sia di categoria.

⁴Contro l'imposizione della tassa è dato ricorso al Dipartimento delle finanze e dell'economia secondo le norme della legge di procedura per le cause amministrative.

⁵Le decisioni di tassazione cresciute in giudicato sono parificate alle sentenze esecutive ai sensi dell'art. 80 LEF.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto retroattivo al 1° settembre 2013.

Bellinzona, 26 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 14 gennaio 2014 n. 7)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Legge

sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994; modifica

(del 4 novembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 1° marzo 2011 n. 6470 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 22 ottobre 2013 n. 6470 R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

I.

La legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 è così modificata:

Art. 8 cpv. 6 (nuovo)

⁶Il pubblico dipendente che, nell'esercizio delle sue funzioni, ha notizia di una contravvenzione alla presente legge, deve informare senza indugio l'autorità competente e trasmetterle i relativi atti.

Art. 11a (nuovo) ¹Per i progetti realizzati a tappe, il sussidio viene calcolato tenendo conto dell'importo globale della spesa.

²Rimangono riservati i casi particolari dove l'importo globale della spesa non può essere determinato immediatamente per tutte le tappe del progetto.

Progetti realizzati a tappe

Controllo dell'esecuzione dal compito

Art. 14a (nuovo) ¹L'autorità competente controlla se il beneficiario adempie il compito secondo le disposizioni in materia e se sono soddisfatte le condizioni.

²Essa può limitarsi a controlli sommari o puntuali:

- a) se altre istanze, ed in particolare autorità comunali o altri enti, verificano elementi determinanti, oppure
- b) se si tratta di prestazioni periodiche, globali o di importo di modesta entità.

Modifica di progetti

Art. 14b (nuovo) Il beneficiario può procedere a modifiche importanti o che comportano spese supplementari soltanto con l'accordo dell'istanza competente.

Art. 20 cpv. 1

¹Il diritto al versamento di sussidi si prescrive in cinque anni; il diritto alla restituzione in dieci anni.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 4 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto II. della modifica di legge che precede,

ordina:

La modifica 4 novembre 2013 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° febbraio 2014.

Bellinzona, 15 gennaio 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto legislativo

concernente la determinazione dei limiti di competenza in materia di spese

(del 4 novembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 1° marzo 2011 n. 6470 del Consiglio di Stato,
- visto il rapporto 22 ottobre 2013 n. 6470 R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

I.

La legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 è modificata come segue:

Art. 22 cpv. 1bis (nuovo)

^{1bis}L'istanza competente autorizza la spesa lorda, stanziando il relativo credito al netto di eventuali entrate per contributi.

Limiti di competenza

Art. 27a (nuovo) ¹Salvo eccezioni previste dalla Legge, gli atti che comportano una nuova spesa unica fino a 500'000 franchi e ricorrente fino a 125'000 franchi sono di competenza del Consiglio di Stato.

²I limiti di cui al cpv. 1 si riferiscono alla spesa totale, dedotte eventuali entrate per contributi, nella misura in cui il loro versamento e la loro entità sono certi.

Art. 28 cpv. 2 e 3

²Abrogato

³Abrogato

II.

La legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:

Art. 43 cpv. 3

³Abrogato

III.

La legge sui musei etnografici regionali del 18 giugno 1990 è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

²Abrogato

IV.

La legge d'applicazione della legge federale sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951, del 19 giugno 1978 è modificata come segue:

Art. 2 Il Gran Consiglio è competente a discutere, a scadenza quadriennale, il piano cantonale degli interventi nel campo delle tossicomanie e, secondo le necessità, gli aggiornamenti intermedi dello stesso.

Art. 3 cpv. 2 lett. a)

²Esso ha le competenze che non siano espressamente conferite ad altre Autorità; è in particolare competente a:

a) concedere i sussidi per le spese d'esercizio e per quelle di cui agli art. 30 e 33;

V.

La legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni (legge per le famiglie) del 15 settembre 2003 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 e cpv. 3 lett. f)

¹Abrogato

³Esso assicura le prestazioni di servizio sociale collettivo, in particolare:

f) abrogata

VI.

La legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1996 (legge giovani) è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 1 lett. a)

¹Il Cantone può concedere sussidi:

a) per la fondazione, l'acquisto di arredamento, le attrezzature, l'ampliamento e l'ammodernamento fino ad un massimo del 50% delle spese effettive;

VII.

La legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 4

⁴Abrogato

VIII.

La legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane del 30 novembre 2010 è modificata come segue è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3

³Abrogato

IX.

La legge sull'assistenza e cura a domicilio del 30 novembre 2010 è modificata come segue:

Art. 8 Il Gran Consiglio discute, ogni 4 anni, i principi della pianificazione degli interventi di assistenza e cura a domicilio e li approva oppure li rinvia totalmente o parzialmente al Consiglio di Stato; la presentazione per il voto di emendamenti è esclusa.

Art. 9 cpv. 1 lett. f)

¹Il Consiglio di Stato, tenuto conto delle specifiche realtà locali:

f) concede contributi per le spese d'esercizio e quelle di cui all'art. 43 della presente legge.

X.

La legge sull'integrazione sociale e professionale degli invalidi del 14 marzo 1979 è modificata come segue:

Art. 16 marginale, cpv. 1 e 2

¹Abrogato

²Abrogato

Istanze di sussidio

XI.

La legge cantonale sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 è modificata come segue:

Art. 90 cpv. 1

¹Il contributo cantonale è stabilito in base alla capacità finanziaria dei Comuni.

Art. 106 cpv. 1

¹Il contributo cantonale è stabilito in base al tipo di intervento, alla capacità finanziaria del beneficiario ed alla copertura provenienti da altre fonti, alla partecipazione della Confederazione ed alla disponibilità dei relativi crediti.

XII.

La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 è modificata come segue:

a) Autorità di ricorso

Art. 22 marginale, cpv. 1

¹Abrogato

XIII.

La legge sulle strade del 23 marzo 1983 è modificata come segue:

Art. 15 cpv. 2

²Se i crediti sono stanziati dal Consiglio di Stato, lo stesso è competente per decidere sui relativi ricorsi dei comuni.

XIV.

La legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici del 9 febbraio 1994 (LCPS) è modificata come segue:

Art. 13

Abrogato

XV.

La legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998 (LCFo) è modificata come segue:

Art. 29 cpv. 1

¹Abrogato

XVI.

La legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975 è modificata come segue:

Art. 112

Abrogato

XVII.

La legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb) è modificata come segue:

Art. 23 marginale, cpv. 1

¹Abrogato

e) Diritto applicabile

XVIII.

La legge sulla protezione dei beni culturali del 13 maggio 1997 è modificata come segue:

Art. 13

Abrogato

XIX.

La legge sul demanio pubblico del 18 marzo 1986 è modificata come segue:

Art. 25a cpv. 4

⁴Abrogato

XX.

La legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 è modificata come segue:

Art. 26 cpv. 1

¹Abrogato

XXI.

La legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997 è modificata come segue:

Art. 12

Abrogato

XXII.

La legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 è modificata come segue:

Art. 52 cpv. 2

²Abrogato

XXIII.

La legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 5

⁵Abrogato

XXIV.

La legge sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 è modificata come segue:

Art. 20 cpv. 2

²Abrogato

XXV.

La legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997 è modificata come segue:

Art. 22 Il Consiglio di Stato delibera l'importo del contributo alle singole aziende nei limiti del credito quadro ripartito sui singoli anni e concede gli sgravi fiscali. Decide inoltre gli altri aiuti previsti dalla presente legge nei limiti previsti dall'art. 27a LGF.

XXVI.

Il decreto legislativo concernente la concessione di una delega al Consiglio di Stato per stipulare contratti di locazione o di affitto degli spazi necessari alle scuole o ai servizi amministrativi, che comportano una spesa annua inferiore all'importo di fr. 50'000.- per oggetto del 5 novembre 1990 è abrogato.

XXVII.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

Bellinzona, 4 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

IL CONSIGLIO DI STATO, visto il punto XXVII. del decreto che precede,

ordina:

Il decreto legislativo concernente la determinazione dei limiti di competenza in materia di spese del 4 novembre 2013 è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° febbraio 2014.

Bellinzona, 15 gennaio 2014

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto legislativo concernente l'istituzione di un Fondo cantonale per favorire il lavoro

(del 25 novembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l'iniziativa parlamentare 28 maggio 2013 presentata nella forma generica dai Capigruppo di PLR, LEGA, PPD, VERDI e UDC;
- visto il rapporto di maggioranza 12 novembre 2013 della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

**Istituzione e
scopo**

Art. 1 ¹È istituito il Fondo cantonale per favorire il lavoro (in seguito Fondo).

²Il Fondo è istituito per finanziare misure volte a:

- a) assicurare l'inserimento lavorativo delle persone senza lavoro, considerando le esigenze dei settori economici cantonali e, in particolare, i settori in cui non si trova manodopera residente;
- b) garantire l'aggiornamento, il perfezionamento o la riqualifica professionali alle persone senza lavoro e al contempo sostenere le attuali prestazioni sociali cantonali di complemento in modo da garantire loro un reddito mensile secondo i criteri Laps;
- c) realizzare una rete informatica del profilo professionale delle persone disoccupate e delle persone in cerca di lavoro, usufruibile da chi lo desidera;
- d) creare nuovi percorsi formativi, in particolare nell'ambito delle nuove tecnologie, del risanamento energetico degli stabili e delle energie alternative;
- e) favorire la nascita e lo sviluppo di start up promuovendo i finanziamenti iniziali, il capitale di espansione e i servizi di accompagnamento, in modo da creare opportunità di lavoro sostenibili e ad alto valore aggiunto per i residenti.

Finanziamento

Art. 2 ¹Al Fondo è attribuita una dotazione iniziale di 2 milioni di franchi.

²Il Fondo è alimentato integralmente con i proventi dei recuperi d'imposta derivanti dalle autodenunce esenti da pena presentate tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, fino a un massimo di 20 milioni di franchi.

**Gestione del
fondo**

Art. 3 ¹Gli averi del Fondo sono gestiti in un conto di bilancio del Cantone.

²La gestione del fondo è affidata a una Commissione tripartita di 9 membri, nominata dal Consiglio di Stato, in cui sono rappresentati il Consiglio di Stato e le parti sociali imprenditoriali e sindacali, che decide con voto unanime dei membri presenti su preavviso dei relativi servizi cantonali.

Modalità di funzionamento

Art. 4 ¹Il Fondo può operare in modo integrativo o sostitutivo delle vigenti leggi in materia di formazione o riqualifica professionale, mercato del lavoro o promozione economica o del tutto autonomo dalle stesse, in particolare integrando o sostituendo indennità o sussidi esistenti per enti o persone o introducendone nuovi.

²Il fondo è subordinato all'entrata in vigore dell'amnistia fiscale prevista dall'iniziativa parlamentare elaborata del 28 maggio 2013 *Per un rilancio dell'amnistia fiscale cantonale*.

³Il Consiglio di Stato emana un regolamento d'applicazione del presente decreto, in particolare con i criteri per l'erogazione di indennità e sussidi.

Disposizioni finali

Art. 5 ¹Trascorsi i termini per la domanda di referendum il presente decreto entra immediatamente in vigore.

²Esso resta valido fino all'esaurimento del massimo delle risorse ricavate, ma al più tardi il 31 dicembre 2016.

³Eventuali residui fino a concorrenza del capitale di dotazione iniziale sono incamerati dallo Stato; il resto è devoluto al Fondo cantonale per la formazione professionale.

Bellinzona, 25 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 14 gennaio 2014 n. 8)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Decreto legislativo concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità Amministrative Autonome dell'11 ottobre 2005; modifica

(del 26 novembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 8 ottobre 2013 n. 6857 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

Il decreto legislativo concernente il finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità Amministrative Autonome dell'11 ottobre 2005 è così modificato:

Art. 14 Il presente decreto legislativo resta in vigore sino all'entrata in vigore della legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità amministrative autonome, ma non oltre il 31 dicembre 2014.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 26 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 14 gennaio 2014 n. 9)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

**Decreto legislativo
concernente la ratifica dell'Accordo intercantonale sulle scuole che offrono
delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 2003**

(del 26 novembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 9 luglio 2013 n. 6829 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 È ratificata l'adesione all'Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati del 20 febbraio 2003.

Art. 2 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

²Esso viene trasmesso al più presto alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) dalla Segreteria del Consiglio di Stato.

³L'Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ad avvenuta messa in vigore da parte della CDPE.

Bellinzona, 26 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 14 gennaio 2014 n. 10)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

**Decreto legislativo
concernente la convenzione con la Scuola universitaria professionale della
Svizzera italiana (SUPSI) per lo svolgimento delle attività di biosicurezza,
microbiologia ambientale e ricerca nel Laboratorio di microbiologia
applicata (LMA) e l'approvazione del relativo credito 2014-2021**

(del 26 novembre 2013)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– visto il messaggio 7 maggio 2013 n. 6794 del Consiglio di Stato,

– visto il rapporto 12 novembre 2013 n. 6794 R della Commissione della gestione e delle finanze,

decreta:

Principio e scopo della convenzione

Art. 1 Il Cantone stipula con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) la convenzione allegata al presente decreto per lo svolgimento delle attività di biosicurezza, microbiologia ambientale e ricerca nel Laboratorio di microbiologia applicata (LMA).

Oggetto della convenzione

Art. 2 La convenzione definisce in particolare le modalità di affiliazione, i compiti e le prestazioni che il Laboratorio di microbiologia applicata è tenuto a svolgere e l'importo forfetario versato dal Cantone alla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana.

Competenze del Consiglio di Stato

Art. 3 ¹Il Consiglio di Stato sottoscrive la convenzione non appena il presente decreto entra in vigore.

²Il Consiglio di Stato, valutata l'efficacia della collaborazione con la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, è autorizzato a rivedere la convenzione approvando eventuali modifiche che non mutino in maniera rilevante gli scopi della stessa e le prestazioni fornite dalle parti.

Credito 2014-2021

Art. 4 È approvato il credito annuo di fr. 1'210'000.– per il periodo 2014-2021, calcolato in base al mandato di prestazione tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Scuola professionale della Svizzera italiana, Dipartimento ambiente costruzioni e design.

L'importo è addebitato al conto di gestione corrente del Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica CRB 240.

La copertura del compito 4 (Identificazioni e tipizzazioni di organismi), per un importo massimo di fr. 300'000.–, verrà ridiscussa in funzione degli obiettivi raggiunti al termine del primo quadriennio (31 dicembre 2017), mentre i compiti irrinunciabili (1, 2 e 3), quantificati in fr. 910'000.– sono garantiti anche per il secondo quadriennio, fino allo scadere della convenzione.

Fondazione Centro di biologia alpina di Piora

Art. 4bis Il Consiglio di Stato continuerà a occuparsi della manutenzione degli edifici a Piora e ad assumersi i costi del segretariato amministrativo della Fondazione Centro di biologia alpina di Piora.

Rapporto di valutazione

Art. 4ter Il Consiglio di Stato presenta all'attenzione del Gran Consiglio, al più tardi entro il 31 dicembre 2014, un rapporto di valutazione circa l'attuazione e l'esito sia del trasferimento delle attività di microbiologia applicata dell'ex Istituto cantonale di microbiologia nella SUPSI sia del passaggio delle attività di analisi di routine dell'allora Istituto cantonale di microbiologia all'Ente ospedaliero cantonale.

Art. 5 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 26 novembre 2013

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **A. Del Bufalo**

Il Segretario generale: **G. Buzzini**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 14 gennaio 2014 n. 11)

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: G. Buzzini

Allegato

CONVENZIONE

(mandato di prestazione)

tra la **Repubblica e Cantone Ticino**
rappresentata dal Consiglio di Stato (in seguito: il Cantone)

e

la **Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana**
rappresentata dal suo Presidente e dal suo Direttore generale (in seguito: SUPSI)

concernente la ricerca, la consulenza e la fornitura di ulteriori prestazioni nel campo della microbiologia ambientale e della biosicurezza per il periodo 2014-2021.

Richiamati

- la legge sull'Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli Istituti di ricerca del 3 ottobre 1995,
- il decreto legislativo concernente la modifica del sistema di sussidiamento a enti, istituti, associazioni, fondazioni e aziende autonome del 16 dicembre 1999,

si conviene quanto segue:

1. Oggetto

Alla SUPSI è attribuito il mandato di assicurare la ricerca, la consulenza e la fornitura di ulteriori prestazioni nel campo della microbiologia ambientale e della biosicurezza conformemente alla presente convenzione.

2. Compiti e obiettivi del mandato

- 2.1 In particolare la SUPSI è incaricata di svolgere i compiti descritti nelle schede da 1 a 4 allegate alla presente convenzione.
- 2.2 Nella misura in cui nelle schede fossero indicati degli obiettivi gli stessi sono da considerare quali obiettivi del mandato.

3. Modalità di esecuzione

- 3.1 La SUPSI si impegna a condurre i singoli progetti secondo le modalità stabilite nelle rispettive schede.
- 3.2 Essa si organizza - segnatamente sotto il profilo dell'amministrazione, della contabilità, della gestione del personale e della logistica - in modo che sia garantita in ogni momento un'esecuzione del mandato conforme ai principi dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.
- 3.3 Gli oggetti, gli strumenti e le installazioni necessarie per l'esecuzione del mandato (arredamento, attrezzature didattiche, tecniche, informatiche, ecc.) quantificati in fr. 300'000.- sono cedute a titolo gratuito alla SUPSI, che ne diventa responsabile della corretta gestione e manutenzione. Le modalità di utilizzo e il posizionamento degli strumenti e delle infrastrutture devono in ogni caso essere concordate con il Cantone. Le apparecchiature e gli strumenti condivisi restano invece di proprietà del Cantone che ne assicura la gestione e la manutenzione.
- 3.4 La SUPSI si impegna a svolgere i compiti relativi ad ogni progetto in collaborazione con i servizi designati in ogni singola scheda.
- 3.5 Essa si impegna inoltre a segnalare tempestivamente ogni modifica che dovesse intervenire nel progetto, in particolare qualora gli obiettivi non potessero essere raggiunti o non potessero essere raggiunti secondo la tempistica prefissata.

- 3.6 Essa può delegare a terzi l'esecuzione di determinati compiti. I relativi accordi devono essere preventivamente approvati dal Cantone.
- 3.7 I dati raccolti ed elaborati dalla SUPSI nell'adempimento dei compiti di interesse pubblico devono rispondere ai requisiti qualitativi e tecnici fissati dalla legislazione federale e cantonale in materia. Essi sono messi a disposizione del Cantone gratuitamente e senza restrizioni; la loro diffusione e/o pubblicazione va concordata preventivamente con il Cantone.

4. Contributo finanziario del Cantone

- 4.1 Per le prestazioni oggetto del presente mandato il Cantone versa alla SUPSI un contributo globale annuo di fr. 1'210'000.-. Tale contributo è stato calcolato in funzione dei costi del personale nonché delle spese di acquisto, esercizio e manutenzione delle infrastrutture, delle spese generali di gestione, dell'affitto calcolatorio (fissato a fr. 157'283.40) e delle spese 2012 per la gestione dello stabile (pulizie comprese) per gli spazi occupati presso l'attuale sede. Eventuali modifiche dell'affitto calcolatorio saranno coperte dal DSS.
La copertura del compito 4 per un importo massimo di fr. 300'000.- verrà ridiscussa in funzione degli obiettivi raggiunti al termine del primo quadriennio (31 dicembre 2017) mentre i compiti irrinunciabili (1, 2 e 3), quantificati in fr. 910'000.- sono garantiti anche per il secondo quadriennio, fino allo scadere della presente convenzione.
Tenuto conto della necessità di veicoli e altri mezzi di trasporto speciali, non in dotazione alla SUPSI, necessari allo svolgimento di lavori ricorrenti sul terreno per attività inerenti all'adempimento di compiti oggetto del presente mandato, è mantenuta la possibilità di usufruire come sinora del parco veicoli del Cantone.
- 4.2 Eventuali finanziamenti derivanti da progetti federali, intercantionali e internazionali andranno direttamente alla SUPSI.
- 4.3 Nell'ambito dell'esecuzione del mandato la SUPSI è tenuta ad imputare detti costi su ogni singolo compito descritto nelle schede allegate secondo i principi della contabilità analitica.
- 4.4 Qualora nel corso dell'esecuzione del mandato si rendessero necessarie delle nuove prestazioni che impongono un aumento del contributo globale, le stesse nella misura in cui sono state concordate preventivamente con il Cantone, saranno finanziate separatamente.
- 4.5 Il contributo globale annuo è versato sul conto indicato dalla SUPSI in due rate: a fine marzo e fine settembre, così che l'anticipo di mezzi finanziari tra le parti si equivalga.
- 4.6 L'eventuale utile d'esercizio annuale - che si presenta qualora il contributo globale annuo risulti superiore ai costi effettivi - è gestito dalla SUPSI nel quadro della propria politica di sviluppo a medio termine. Se l'utile supera il 10% del contributo globale annuo, il Gruppo di verifica del mandato di cui al punto 5.1 decide, al momento della valutazione annuale del budget, se portarlo interamente o parzialmente a deduzione del medesimo.
- 4.7 Restano riservate la riduzione o la cessazione del pagamento in caso di mancato adempimento (punto 7).

5. Accompagnamento e vigilanza

- 5.1 L'accompagnamento e la vigilanza del mandato (controlling) sono assicurati tramite un Gruppo, denominato Gruppo di verifica del mandato, composto dal coordinatore del Dipartimento della sanità e della socialità, dal capostaff della Divisione della salute pubblica, dal Direttore del Dipartimento ambiente costruzioni e design della SUPSI e dal Direttore dell'unità di ricerca preposta all'interno del DACD.

- 5.2 Il Gruppo di verifica del mandato verifica l'adempimento del mandato, il perseguimento degli obiettivi, la corretta gestione finanziaria e adotta i provvedimenti di sua competenza stabiliti nella presente convenzione. Qualora si rendesse necessaria una modifica del contributo globale annuo, il Gruppo di verifica del mandato formula la relativa proposta all'indirizzo del Consiglio di Stato entro il 30 giugno dell'anno precedente. Il gruppo procede all'aggiornamento annuale delle schede di progetto di cui all'art. 2.1.
- 5.3 Il Gruppo di verifica del mandato può incaricare un sottogruppo di collaboratori designati dalle due parti che si riunisce almeno una volta all'anno, cura il monitoraggio dell'adempimento dei compiti del presente mandato e allestisce i rapporti annuali.
- 5.4 Mediante i rapporti annuali il Gruppo di verifica del mandato, informa il Cantone sul grado di attuazione dei compiti, sul grado di raggiungimento degli obiettivi e su tutti i mezzi impiegati per il conseguimento degli obiettivi. I rapporti annuali, comprensivi di consuntivo e preventivo, devono essere inoltrati entro la fine di marzo di ogni anno.
- 5.5 Il rapporto finale, redatto dalla SUPSI al termine del quadriennio, e approvato dal Gruppo di verifica del mandato, informa il Cantone sui compiti eseguiti, sul grado di conseguimento degli obiettivi e sui mezzi impiegati.

6. Vigilanza finanziaria

Il Controllo cantonale delle finanze può verificare l'esistenza, la completezza e l'esattezza dei dati trasmessi dalla SUPSI. Nell'ambito dei suoi controlli il Controllo cantonale delle finanze ha accesso ai dati relativi all'attuazione della presente convenzione.

7. Adempimento

- 7.1 Il presente mandato è considerato adempiuto se:
 - i compiti descritti nelle schede sono stati eseguiti e gli obiettivi raggiunti,
 - il rapporto finale è stato accettato dal Consiglio di Stato.
- 7.2 Se al termine del mandato uno o più obiettivi non sono stati raggiunti, il Cantone può concedere alla SUPSI un ulteriore termine di scadenza (al massimo un anno) per conseguire quanto convenuto. Per questi miglioramenti non sono previsti altri contributi oltre a quelli di cui al punto 4.1. L'obbligo di miglioramento decade se la SUPSI può dimostrare che senza colpa propria la prestazione convenuta non può essere eseguita.
 - 7.3 Se una prestazione convenuta, o parte di essa, non può - momentaneamente o definitivamente - essere eseguita dalla SUPSI senza che essa ne abbia colpa, il Gruppo di verifica del mandato può assegnare il contributo riferito a questa prestazione (o a parte di essa) a una prestazione alternativa paragonabile. La giustificazione di un eventuale adempimento alternativo viene fornita con i rapporti annuali e finali.

8. Estinzione e modifica

- 8.1 Il mandato ha una durata di otto anni a decorrere dall'inizio del mese successivo alla crescita in giudicato del decreto legislativo concernente l'affiliazione delle attività di ricerca del laboratorio di microbiologia applicata e scade il 31 dicembre 2021. Il finanziamento del compito 4 verrà ridiscusso in funzione degli obiettivi raggiunti al termine del primo quadriennio (31 dicembre 2017) mentre i compiti irrinunciabili (1, 2 e 3), sono garantiti anche per il secondo quadriennio, fino allo scadere della presente convenzione.

- 8.2 Esso si estingue alla sua scadenza. Motivi di estinzione anticipata sono la rinuncia e la revoca.
- 8.3 La rinuncia deve essere notificata in forma scritta al Cantone con almeno sei mesi di preavviso.
- 8.4 Qualora nel corso della durata della convenzione, le condizioni quadro mutassero in modo tale da rendere il raggiungimento degli obiettivi oltremodo difficoltoso o facilitato, le parti possono concordare una modifica della convenzione. La richiesta di modifica deve essere formulata all'altra parte contraente per iscritto e con le relative motivazioni. Le eventuali proposte di modifica del mandato devono essere notificate all'altra parte contraente entro il 30 giugno d'ogni anno per l'anno successivo.

9. Risoluzione delle controversie

- 9.1 Le parti s'impegnano a risolvere con spirito cooperativo tutte le divergenze di opinione e le controversie concernenti la presente convenzione.
- 9.2 Per tutte le controversie che non potessero essere risolte secondo le modalità descritte nel punto precedente è competente il Tribunale cantonale amministrativo quale istanza arbitrale.

10. Disposizioni varie e finali

- 10.1 La Divisione della salute pubblica (DSP) è delegata a rappresentare il Cantone nei rapporti con la SUPSI. Quest'ultima è tenuta a trasmettere alla DSP tutte le comunicazioni relative alla presente convenzione.
- 10.2 Le condizioni della presente sono adeguabili in ogni tempo a dipendenza dell'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative o di regolamento.
- 10.3 Alla presente convenzione sono allegate, quale parte integrante, le schede dei compiti 1-4.
- 10.4 La presente convenzione, allestita in due esemplari originali, entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del decreto legislativo mediante il quale il Gran Consiglio approva il credito per il mandato di prestazione tra la Repubblica e Cantone Ticino e la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI, Dipartimento ambiente costruzioni e design, DACD) nel settore della microbiologia ambientale per il periodo 2014-2017.

Manno, data

PER LA SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE
DELLA SVIZZERA ITALIANA

Il Presidente: **A. Cotti**

Il Direttore generale: **F. Gervasoni**

Bellinzona, data

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Ratificata con ris.gov. n. del

Decreto esecutivo concernente le convenzioni sottoscritte tra la Clinica Sant'Anna, Sorengo e gli assicuratori malattie

(del 26 novembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;

esaminate le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Clinica Sant'Anna, Sorengo e gli assicuratori malattie;

considerata la comunicazione 1° ottobre 2013 del Sorvegliante dei prezzi (SPr), il quale raccomanda di non approvare le convenzioni tariffali siglate per gli anni dal 2012 al 2015 e nel contempo di fissare un baserate SwissDRG (costi d'investimento inclusi) al massimo a fr. 8'021.– per il 2012 e fr. 8'206.– a partire dal 2013;

rilevato che uno scostamento dal parere del SPr si giustifica per i seguenti motivi:

- nella determinazione dei costi computabili, l'Autorità cantonale riconosce deduzioni diverse rispetto alla metodologia del SPr, conformemente alle Raccomandazioni per la verifica dell'economicità emanate dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) il 5 luglio 2012. In particolare:
 - la deduzione dai costi computabili applicata dal SPr per la sovraccapacità non viene riconosciuta, ritenuto che questo elemento sia indirettamente già considerato al momento del confronto fra istituti (benchmarking), come enunciato nei principi alla base delle Raccomandazioni CDS;
 - la deduzione applicata dal SPr per la formazione universitaria non viene riconosciuta, poiché la Clinica non offre una formazione universitaria ai medici assistenti in vista dell'ottenimento del titolo FMH e non riceve alcun finanziamento cantonale in tal senso;
 - la deduzione inerente ai costi supplementari per i pazienti semiprivati e privati avviene in modo normativo sulla base della Raccomandazione 4 CDS;
- la struttura tariffale SwissDRG riflette attualmente in misura solo parziale le diversità di costo delle singole strutture ospedaliere, rendendo difficile un confronto fra ospedali e la definizione di una tariffa di riferimento (benchmark);
- nel caso specifico e considerato quanto precede, in caso di accordo fra i partner tariffali, la convenzione siglata prevale sulla raccomandazione del SPr;

consultata l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);

decreta:

Art. 1 ¹Sono approvati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Clinica Sant'Anna, Sorengo e gli assicuratori malattie.

²Le parti si sono accordate sulle seguenti tariffe:

	tarifsuisse sa	Helsana, Sanitas, CPT	Assura, Supra
2012	9'000	9'180	9'180
2013	9'100	9'180	9'180
2014	9'100	9'100	
2015	9'050	9'025	

³Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l'Area di gestione sanitaria.

Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 4 ¹Con l'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il punto 1 lett. B dell'allegato al decreto esecutivo concernente la tariffa LAMal provvisoria a partire dal 1° gennaio 2012 applicabile agli Istituti ospedalieri per i quali le convenzioni tariffali devono ancora essere approvate dell'11 gennaio 2012, per quanto riguarda la Clinica Sant'Anna.

²Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012.

Bellinzona, 26 novembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto esecutivo concernente le convenzioni sottoscritte tra la Clinica Ars Medica, Gravesano e gli assicuratori malattie

(del 26 novembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;

esaminate le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Clinica Ars Medica, Gravesano e gli assicuratori malattie;

considerata la comunicazione 1° ottobre 2013 del Sorvegliante dei prezzi (SPr), il quale raccomanda di non approvare le convenzioni tariffali siglate per gli anni dal 2012 al 2015 e nel contempo di fissare un baserate SwissDRG (costi d'investimento inclusi) al massimo a fr. 7'826.– per il 2012 e fr. 7'312.– a partire dal 2013;

rilevato che uno scostamento dal parere del SPr si giustifica per i seguenti motivi:

- nella determinazione dei costi computabili, l'Autorità cantonale riconosce deduzioni diverse rispetto alla metodologia del SPr, conformemente alle Raccomandazioni per la verifica dell'economicità emanate dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) il 5 luglio 2012. In particolare:
 - la deduzione dai costi computabili applicata dal SPr per la sovraccapacità non viene riconosciuta, ritenuto che questo elemento sia indirettamente già considerato al momento del confronto fra istituti (benchmarking), come enunciato nei principi alla base delle Raccomandazioni CDS;
 - la deduzione applicata dal SPr per la formazione universitaria non viene riconosciuta, poiché la Clinica non offre una formazione universitaria ai medici assistenti in vista dell'ottenimento del titolo FMH e non riceve alcun finanziamento cantonale in tal senso;
 - la deduzione inerente ai costi supplementari per i pazienti semiprivati e privati avviene in modo normativo sulla base della Raccomandazione 4 CDS;
 - la struttura tariffale SwissDRG riflette attualmente in misura solo parziale le diversità di costo delle singole strutture ospedaliere, rendendo difficile un confronto fra ospedali e la definizione di una tariffa di riferimento (benchmark);
 - nel caso specifico e considerato quanto precede, in caso di accordo fra i partner tariffali, la convenzione siglata prevale sulla raccomandazione del SPr;
- consultata l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);

decreta:

Art. 1 ¹Sono approvati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra la Clinica Ars Medica, Gravesano e gli assicuratori malattie.

²Le parti si sono accordate sulle seguenti tariffe:

	tarifsuisse sa	Helsana, Sanitas, CPT	Assura, Supra
2012	9'200	9'363	9'363
2013	9'200	9'268	9'268
2014	9'150	9'173	
2015	9'050	9'025	

³Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l'Area di gestione sanitaria.

Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 4 ¹Con l'entrata in vigore del presente decreto, é abrogato il punto 1 lett. A dell'allegato al decreto esecutivo concernente la tariffa LAMal provvisoria a partire dal 1° gennaio 2012 applicabile agli Istituti ospedalieri per i quali le convenzioni tariffali devono ancora essere approvate dell'11 gennaio 2012, per quanto riguarda la Clinica Ars Medica.

²Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012.

Bellinzona, 26 novembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto esecutivo

concernente le convenzioni sottoscritte tra l'Ente ospedaliero cantonale (EOC) e gli assicuratori malattie

(del 26 novembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 46 cpv. 4 e 53 LAMal, 68 LCAMal, 50 PA e 14 LSPr;

esaminate le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra l'Ente ospedaliero cantonale e gli assicuratori malattie;

considerata la comunicazione 21 settembre 2013 del Sorvegliante dei prezzi (SPr), il quale raccomanda di non approvare le convenzioni tariffali siglate per gli anni dal 2012 al 2015 e nel contempo di fissare un baserate SwissDRG (costi d'investimento inclusi) al massimo a fr. 8'974.– per il 2012 e fr. 9'005.– a partire dal 2013;

rilevato che uno scostamento dal parere del SPr si giustifica per i seguenti motivi:

- il baserate calcolato dal SPr sulla base dei costi riconosciuti e dell'attività 2010 e 2011 dell'EOC è superiore a quanto raccomandato, attestandosi a fr. 9'886.– per il 2012 e a fr. 9'348.– per il 2013. La raccomandazione riprende il valore del benchmark nazionale per gli ospedali non universitari, determinato dal SPr basandosi su 5 soli ospedali;

- la struttura tariffale SwissDRG riflette attualmente in misura solo parziale la diversità di costo delle singole strutture ospedaliere, rendendo difficile un confronto fra ospedali e la definizione di una tariffa di riferimento (benchmark);
 - nella determinazione dei costi computabili, l'Autorità cantonale riconosce deduzioni diverse rispetto alla metodologia del SPr, conformemente alle Raccomandazioni per la verifica dell'economicità emanate dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS) il 5 luglio 2012;
 - nel caso specifico e considerato quanto precede, in caso di accordo fra i partner tariffali, la convenzione siglata prevale sulla raccomandazione del SPr;
- consultata l'Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSD);

decreta:

Art. 1 ¹Sono approvati le convenzioni e i relativi allegati stipulati tra l'Ente ospedaliero cantonale e gli assicuratori malattie.

²Le parti si sono accordate sulle seguenti tariffe per le cure somatico-acute e per le prestazioni di riabilitazione:

	tarifsuisse sa		Helsana, Sanitas, CPT		Assura, Supra	
	acuto	riab.	acuto	riab.	acuto	riab.
2012	9'756	528	9'856	484	9'856	484
2013	9'756	528	9'756	515	9'756	528
2014	9'756	528	9'656	515	9'756	528
2015	9'500		9'500		9'500	

³Gli atti di cui sopra sono consultabili presso l'Area di gestione sanitaria.

Art. 2 Il presente decreto è notificato agli interessati mediante pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 3 Contro il presente decreto esecutivo è dato ricorso al Tribunale amministrativo federale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notificazione.

Art. 4 ¹Con l'entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati il punto 1 lett. A dell'allegato al decreto esecutivo concernente la tariffa LAMal provvisoria a partire dal 1° gennaio 2012 applicabile agli Istituti ospedalieri per i quali le trattative tariffali sono da considerarsi fallite dell'11 gennaio 2012, come pure il punto 3 dell'allegato al decreto esecutivo concernente la tariffa LAMal provvisoria a partire dal 1° gennaio 2012 applicabile agli Istituti ospedalieri per i quali le convenzioni tariffali devono ancora essere approvate dell'11 gennaio 2012, per quanto riguarda l'Ente ospedaliero cantonale (cure somatico-acute e riabilitazione).

²Trascorso il termine di ricorso, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012.

Bellinzona, 26 novembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Decreto esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (LPC)

(del 3 dicembre 2013)

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamato l'art. 10 cpv. 2 della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 6 ottobre 2006 (LPC), per il quale i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale e devono determinare l'importo delle spese personali;
- richiamato l'art. 11 cpv. 2 LPC, per il quale i Cantoni possono fissare l'importo della sostanza delle persone che vivono in un istituto o in un ospedale;
- richiamati gli artt. 2 e 4 della legge di applicazione della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 23 ottobre 2007 (LaLPC);
- richiamato l'art. 3 del regolamento della legge di applicazione della legge federale 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 19 dicembre 2007 (Reg. LaLPC);

decreta:

Limiti di reddito, deduzioni e premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Art. 1 ¹Per l'anno 2014 sono applicati i seguenti limiti di reddito:

- a) CHF 19'210.– per persona sola;
- b) CHF 28'815.– per coniugi;
- c) CHF 10'035.– per il primo e per il secondo figlio o orfano;
- d) CHF 6'690.– per il terzo e per il quarto figlio o orfano;
- e) CHF 3'345.– per il quinto e per i successivi figli o orfani.

²Per l'anno 2014 sono applicate le seguenti deduzioni:

- a) dal reddito proveniente da attività lucrativa, CHF 1'000.– per persona sola e CHF 1'500.– per coniugi e persone sole con figli che hanno o danno diritto ad una rendita;
- b) per la pigione, al massimo CHF 13'200.– per persona sola e CHF 15'000.– per coniugi.

³Per l'anno 2014 sono applicati i seguenti premi forfettari dell'assicurazione malattie, stabiliti conformemente all'Ordinanza del 28 ottobre 2013 del Dipartimento federale dell'interno sui premi medi 2014 dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle prestazioni complementari:

- a) per i domiciliati nella regione 1:
 1. CHF 5'052.– per gli adulti;
 2. CHF 4'668.– per i giovani dai 18 ai 25 anni;
 3. CHF 1'176.– per i figli minorenni.
- b) per i domiciliati nella regione 2:
 1. CHF 4'704.– per gli adulti;
 2. CHF 4'332.– per i giovani dai 18 ai 25 anni;
 3. CHF 1'104.– per i figli minorenni.

Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani

Art. 2 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati che sono ospiti in istituto di cura per anziani è di CHF 84.–.

Retta giornaliera massima degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi

Art. 3 La retta giornaliera massima computabile per il calcolo della prestazione complementare degli assicurati ospiti in istituto di cura per invalidi è di CHF 100.–.

Spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi

Art. 4 Le spese personali degli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi ammontano a:

- a) CHF 190.– mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per anziani;
- b) CHF 300.– mensili per i beneficiari di rendita, degenti in istituto di cura per invalidi.

Contributo annuo fisso relativo ai premi medi cantonali per l'assicurazione delle cure

Art. 5 Gli assicurati ospiti in istituto di cura per anziani o in istituto di cura per invalidi beneficiano, oltre all'importo riconosciuto per le spese personali, di un contributo fisso forfettario annuo, relativo ai premi medi cantonali per l'assicurazione obbligatoria delle cure, di:

- a) per i domiciliati nella regione 1:
 1. CHF 5'052.– per gli adulti;
 2. CHF 4'668.– per i giovani dai 18 ai 25 anni;
 3. CHF 1'176.– per i figli minorenni.
- b) per i domiciliati nella regione 2:
 1. CHF 4'704.– per gli adulti;
 2. CHF 4'332.– per i giovani dai 18 ai 25 anni;
 3. CHF 1'104.– per i figli minorenni.

Sostanza computabile

Art. 6 Per le persone che vivono in istituto o in ospedale sono computabili come reddito:

- a) 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di vecchiaia;
- b) 1/10 della sostanza netta per i beneficiari di rendite d'invalidità e per i superstiti.

Letti elettrici

Art. 7 ¹I letti azionati elettricamente sono consegnati in prestito ai beneficiari di prestazioni complementari, nei termini e alle condizioni della convenzione UFAS del maggio 1987.

²L'importo mensile del noleggio, che è rimborsato direttamente alle ditte interessate, ammonta a CHF 65.–.

³In aggiunta al prezzo di locazione sono riconosciuti i seguenti importi forfettari per ogni letto, IVA compresa:

- a) CHF 250.– per il trasporto dal centro al domicilio dell'assicurato;
- b) CHF 280.– per il trasporto dal domicilio dell'assicurato al centro.

Cure dentarie

Art. 8 Le note d'onorario per cure dentarie non ancora saldate dall'assicurato sono rimborsate direttamente al medico dentista solo in presenza di un accordo scritto tra le parti (cessione di credito).

Entrata in vigore e durata

Art. 9 ¹Ottenuta l'approvazione federale, il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Esso entra in vigore il 1° gennaio 2014 e resta in vigore fino al 31 dicembre 2014.

Bellinzona, 3 dicembre 2013

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **P. Beltraminelli**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'interno il 10 gennaio 2014.